

effetti di un regolamento positivo di interessi europei e non di semplici obblighi politici individuali e soggettivi». Infatti, «dichiarandosi indipendente e reclamando per tale motivo il suo riconoscimento come persona di diritto internazionale, la Finlandia non può sottrarsi agli oneri che le derivano da tale regolamento di interessi europei». Secondo la Commissione «in ogni atto di riconoscimento, occorre in effetti sottintendere la riserva che lo Stato riconosciuto rispetterà gli obblighi che risultano a suo carico sia dal diritto internazionale generale che dai regolamenti internazionali relativi al suo territorio» (p. 18).

Per quanto riguarda la Svezia, «essa senza dubbio non ha un diritto contrattuale al rispetto delle disposizioni del 1856 dal momento che non è firmataria», né «può... avvalersi di tali disposizioni come parte terza a favore della quale i contraenti avrebbero creato un diritto convenzionale, dato che, quale che sia in generale la possibilità di creare in una convenzione internazionale un diritto a favore di un terzo, sembra proprio che tale eventualità non possa affatto essere ammessa nella specie, tenuto conto che la Convenzione del 1856 non fa alcuna menzione della Svezia, né nel senso che debba invocare direttamente un diritto nelle sue disposizioni, né nel senso che debba trarre vantaggio da tali disposizioni». Tuttavia, «in ragione del carattere oggettivo del regolamento della questione delle Isole d'Aland mediante il Trattato del 1856, la Svezia può, come Potenza immediatamente interessata, reclamare il rispetto delle disposizioni di tale Trattato finché le parti contraenti non l'abbiano abrogato» e «ciò è tanto più vero in quanto la Svezia ha sempre rivendicato questo diritto e non le è stato mai contestato dalle Potenze firmatarie» (pp. 18-19). La Commissione ha aggiunto che «se si considera l'ipotesi in cui la Svezia stessa entri in possesso delle Isole d'Aland, essa resterebbe vincolata dalle disposizioni del 1856 per le stesse ragioni che le permettono in questo momento di invocare tali disposizioni». Infatti, «benché la Svezia sia stata la Potenza più direttamente interessata al divieto di fortificare le Isole d'Aland al momento in cui tale divieto fu stabilito, sarebbe inammissibile considerare detto divieto come suscettibile di perdere la sua ragion d'essere applicando per analogia la regola dell'estinzione delle servitù reali in seguito alla confusione dei fondi dominante e servente». Nell'ipotesi considerata, «la Finlandia acquisterebbe un interesse alla smilitarizzazione delle Isole tanto ampio quanto quello di cui può avvalersi attualmente la Svezia». In breve, secondo la Commissione, «la ragione superiore che si trova alla base delle disposizioni del 1856 è in effetti il desiderio di impedire che possa essere acquisita un'influenza troppo grande da parte della Potenza che possiede il punto strategico così importante dell'arcipelago d'Aland», una ragione che «mantiene tutto il suo peso quali che siano i cambiamenti territoriali che possano aver luogo» (p. 19).

La Commissione ha così concluso che «le disposizioni della Convenzione e del Trattato di Pace del 30 marzo 1856 concernenti la smilitarizzazione delle Isole d'Aland sono ancora in vigore» e che esse «sono state stabilite nell'interesse europeo e hanno creato per le Isole d'Aland uno statuto internazionale particolare dal punto di vista militare» con la conseguenza che «fino al momento in cui tali disposizioni non siano validamente sostituite da altre, ciascuno Stato interessato è in diritto di reclamare che esse siano rispettate» e che «ogni Stato che possiede le Isole deve conformarsi agli obblighi che gli derivano dal sistema di smilitarizzazione mediante tali disposizioni» (p. 19).

79. Sentenza della Corte permanente di giustizia internazionale del 17 agosto 1923 nel caso *Wimbledon* (Francia, Giappone, Gran Bretagna e Italia c. Germania).

Il 26 gennaio 1923 i governi britannico, francese, italiano e giapponese avevano alla Corte permanente di giustizia internazionale per sottoporle una controversia contro la Germania, accusata di avere rifiutato il passaggio della nave a vapore *Wimbledon* nel Canale di Kiel. La nave inglese *Wimbledon* era stata noleggiata il 28 gennaio 1919 da una società francese, *Le Affréteurs réunis* e aveva successivamente caricato a bordo nel porto di Salomonic, 4.200 tonnellate di munizioni e di artiglieria da consegnare alla base navale polacca a Danzica. Il 21 marzo 1921, presentata all'entrata del Canale di Kiel, il Direttore del Canale si era rifiutato di farla passare in ottemperanza alle «ordinanze di neutralità» emanate dal governo tedesco in connessione con la guerra russo-polacca, allora in corso. Il giorno successivo l'ambasciatore francese a Berlino protestava contro tale rifiuto chiedendo al governo tedesco di permettere il passaggio alla nave in conformità con l'art. 380 del Trattato di pace di Versailles del 18 gennaio 1919. Il governo tedesco rispondeva di non poter permettere ciò alla luce delle «ordinanze di neutralità» da esso emanate, che proibivano il transito di cargo di questo tipo diretto ai paesi belligeranti, aggiungendo peraltro che l'art. 380 del trattato di Versailles non lo vietava.²

Nella sua sentenza del 17 agosto 1923, la Corte permanente di giustizia internazionale ha affermato che una risposta alla questione se le autorità tedesche fossero autorizzate a negare il passaggio nel Canale di Kiel, si rintracciava nelle disposizioni dedicate al suddetto canale contenute nel Trattato di Versailles, nella Parte XII, intitolata «Porti, Corsi d'acqua navigabili e Ferrovie», Sezione VI. In particolare, secondo la Corte, l'art. 380 è «di carattere generale e perentorio» nel dichiarare che «il Canale di Kiel e i suoi accessi saranno mantenuti liberi e aperti alle navi commerciali e alle navi da guerra di tutte le nazioni in pace con la Germania su basi di completa eguaglianza» (p. 21). A tale riguardo, la Corte ha rilevato che dai termini categorici con i quali l'art. 380 è stato formulato, si ricava che «il canale [di Kiel] ha cessato di essere un corso d'acqua navigabile interno e nazionale il cui utilizzo da parte delle navi di Stati diversi dallo Stato rivierasco, è lasciato interamente alla loro discrezione» con la conseguenza che esso «è diventato un corso d'acqua navigabile internazionale diretto a fornire... un più agevole accesso al Baltico a beneficio di tutte le nazioni del mondo». In base a tale nuovo regime, il Canale di Kiel «deve essere aperto, su basi di eguaglianza, a tutte le navi, senza nessuna distinzione tra navi da guerra e navi commerciali, ma con un'espresa condizione, e cioè, che queste navi appartengano a nazioni che sono in pace con la Germania» (p. 22). La Corte ha quindi riconosciuto il diritto della Germania a difendersi contro i suoi nemici «anche attraverso il rifiuto di permettere alle loro navi di passare attraverso il canale» (p. 23).

Tuttavia, «l'intenzione degli autori del Trattato di Versailles di facilitare l'accesso al Baltico attraverso l'istituzione di un regime internazionale» appariva ancora più chiaro se si confrontava l'art. 380 con le altre disposizioni contenute nella Parte XII del medesimo trattato. In proposito, la Corte ha sottolineato che «una speciale sezione è stata creata alla fine della Parte XII... esclusivamente dedicata al Canale di Kiel». La diffe-

² In http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_01/03_Wimbledon_Arret_08_1923.pdf (CPIJ Publ., Serie A, n. 1, 1923, pp. 15-34).

renza tra l'art. 380 e le altre norme poteva inoltre essere rilevata dal fatto che « il Canale di Kiel è aperto alle navi da guerra e al transito di tutte le nazioni in pace con la Germania » mentre « il libero accesso agli altri corsi d'acqua navigabili tedeschi... è limitato solo alle Potenze Alleate e Associate » (p. 23). Le disposizioni relative al Canale di Kiel contenute nel Trattato di Versailles erano dunque « auto-sufficienti » [self-contained], con la conseguenza che, nel caso venissero integrate e interpretate riferendosi alle altre norme contenute nelle precedenti sezioni della Parte XII, « esse perderebbero la loro ragione d'essere ». Rimaneva il fatto comunque, ad avviso della Corte, a prescindere se il governo tedesco fosse vincolato al rispetto di tale norma « in virtù di una servitù o di un obbligo contrattuale », che la Germania « deve sottostare ad un'importante limitazione dell'esercizio dei suoi diritti sovrani che nessuno mette in dubbio che essa possieda sul Canale di Kiel ». Ciò costituiva una ragione sufficiente « per un'interpretazione restrittiva, in caso di dubbio, della clausola che produce una tale limitazione » (p. 24).

Dopo avere peraltro preso in considerazione anche le situazioni giuridiche relative ad altri canali, quali il Canale di Suez e il Canale di Panama, la Corte ha osservato che « la neutralità della Germania non sarebbe stata necessariamente messa in pericolo se le sue autorità avessero permesso il passaggio della "Wimbleton" attraverso il Canale di Kiel, in quanto tale nave stava conducendo contrabbando di guerra a favore di uno Stato coinvolto in un conflitto armato » (p. 28).

Infine, la Corte ha esaminato la questione se « la Germania avesse diritto ad invocare i suoi diritti e doveri in quanto paese neutrale » e se « le "ordinanze di neutralità" emanate in connessione con la guerra russo-polacca erano una base [sufficiente] per rifiutarsi di far passare la "Wimbleton". In proposito, la Corte ha dichiarato che « una "ordinanza di neutralità", emanata da un unico Stato, non può prevalere sulle disposizioni di un Trattato di pace ». Pertanto, « poiché l'art. 380 del Trattato di Versailles afferma che il Canale di Kiel sarà mantenuto libero e aperto alle navi commerciali e di guerra di tutte le nazioni in pace con la Germania, è impossibile affermare che i termini di questo articolo precludano, al fine di proteggere la neutralità della Germania, il trasporto di contrabbando di guerra » (p. 29). Ne conseguiva che la "Wimbleton", utilizzando il permesso contenuto nell'art. 380, poteva passare attraverso il Canale di Kiel e « la neutralità della Germania sarebbe rimasta intatta e irrepreensibile ». La Corte ha pertanto condannato la Germania al risarcimento dei danni subiti dalla società francese, per conto della quale il governo francese agiva (p. 30).

80. Sentenza della Corte permanente di giustizia internazionale del 7 giugno 1932 nel caso delle Zone franche nell'Alta Savoia e del paese di Gex (Svizzera c. Francia).

La Francia aveva soppresso, attraverso un provvedimento unilaterale, nell'Alta Savoia e nel paese di Gex, situati sul proprio territorio, il regime di franchigia doganale ivi applicato sin dagli atti di pace firmati nel 1815 al Congresso di Vienna, fondandosi sull'art. 435, par. 2, del Trattato di pace di Versailles del 1919, del quale la Svizzera non era parte, laddove è previsto che « le disposizioni dei trattati del 1815 e degli altri atti complementari relativamente alle zone franche dell'Alta Savoia e del paese di Gex non corrispondono più alle attuali circostanze ». La Svizzera aveva protestato eccependo che pur avendo prestato acquiescenza all'art. 435, par. 2, del Trattato di Versailles, tale acquiescenza era stata ac-

compagnata da riserve e condizioni precisate dal Consiglio federale in una nota che era stata poi inserita come allegato all'art. 435, sicché quest'ultimo avrebbe potuto imporre obblighi alla Svizzera soltanto compatibilmente a tali riserve e condizioni. La questione venne sottoposta alla Corte permanente di giustizia internazionale³.

Nella sua sentenza del 7 giugno 1932, la Corte ha innanzitutto osservato che « l'articolo 435, par. 2, come tale, non comporta l'abrogazione delle zone franche » e comunque « anche a supporre il contrario, è... certo che l'articolo 435 del Trattato di Versailles non sia opponibile alla Svizzera, che non è parte a tale trattato, se non nella misura in cui essa stessa lo abbia accettato ». In particolare, secondo la Corte, « non si può facilmente presumere che disposizioni vantaggiose per uno Stato terzo siano state adottate con lo scopo di creare in suo favore un vero e proprio diritto » ma « nulla... impedisce che la volontà di Stati sovrani non possa avere questo oggetto e questo effetto ». Ne derivava che « l'esistenza di un diritto acquisito in forza di un atto intervenuto tra altri Stati costituisce... una questione da decidere caso per caso: si tratta di verificare se gli Stati, che hanno stipulato in favore di un altro Stato, hanno inteso creare per esso un vero e proprio diritto, che quest'ultimo ha accettato come tale » (pp. 147-148).

La Corte ne ha concluso che « l'insieme degli atti... menzionati, così come le circostanze nelle quali essi sono stati redatti, dimostra... che l'intenzione che avevano le Potenze, mentre "arrotondavano" il territorio ginevrino e assicuravano l'accesso diretto del cantone di Ginevra al resto della Svizzera, era di creare a favore della Svizzera un diritto, di cui essa potesse avvalersi, all'arretramento della linea doganale francese dietro alla frontiera politica del Paese di Gex, ovvero alla zona franca di Gex ». Pertanto « la tesi del Governo francese secondo cui le zone franche, non avendo la Svizzera su di esse un diritto, avrebbero potuto essere soppresse senza il suo consenso, non è... fondata » (p. 148).

³ In http://www.icj-cij.org/pdfs/serie_AB/AB_46/01_Zones_franches_Arret.pdf (CPII Publ., serie A/ B, n. 46, pp. 96-173).